

Opus. C.
1927

CUBDGS4183

ICILIO VANNI

IL DIRITTO NELLA TOTALITÀ DEI SUOI RAPPORTI

E

LA RICERCA OGGETTIVA

PRELEZIONE

AL CORSO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

letta nella R. Università di Roma

L'XI GENNAIO MDCCCC

(Estratto dalla RIVISTA ITALIANA DI SOCIOLOGIA, Anno IV, Fasc. I — Gennaio-Febbraio 1900)



ROMA

presso la "Rivista italiana di sociologia"
Via Nazionale, 200

SCANSANO — TIPOGRAFIA EDITRICE DEGLI OLMI
DI CARLO TESSITORI

1900

SIGNORI,

In discipline come quella da me professata di prelezioni sarebbe bene per più d'un motivo farne, quando non è già di troppo, una sola nella vita. Onde io vi avrei volentieri rinunciato, se l'osservanza di una consuetudine, del resto così ragionevole, non fosse per me anche una buona occasione. Infatti ho modo di professarmi pubblicamente grato alla Facoltà Giuridica per l'altissimo onore fattomi di chiamarmi qui, e con forma d'invito tanto obbligante, da impormi come un dovere di superare gli ostacoli che mi trattenevano dall'accoglierlo. Nel tempo stesso posso rivolgere memore pensiero a chi su questa cattedra mi ha preceduto; ai due egregi che ne tennero recentemente l'incarico ⁽¹⁾, poi a chi ne fu l'ultimo titolare, lasciandovi orme incancellabili di sè; al Maestro insigne che, passando dalla filosofia del diritto ad altro insegnamento, mostrò come nella sua vastissima mente si congiungano e fondano le qualità di pensatore poderoso e di giurista consumato ⁽²⁾. E infine ho opportunità di restituire a voi giovani il saluto cortese mandatomi a Bologna; saluto donde trassi motivo a sperare che anche qui avrei trovato interessamento amoroso alla mia disciplina, rapporti fra noi di stretta solidarietà, cooperazione intelligente ed efficace.

E su questa cooperazione ho bisogno di fare grande assegnamento. Ne ho bisogno per la natura propria dei nostri studi. Anche per essi deve ripetersi ciò che fu detto in genere della filosofia, non potere la scuola proporsi d'insegnarne una, ma solo di apprendere a filoso-

⁽¹⁾ I professori Meucci e Galluppi.

⁽²⁾ Il prof. Filomusi Guelfi.

fare. Più che altro si tratta di sviluppare nelle menti certe disposizioni, tendenze ed abiti; di fornire gli elementi per orientarsi da sè e dirigersi così con moto sicuro nello studio di tutte le scienze sociali e giuridiche; di educarle a cogliere i rapporti, a coordinare, a ricondurre ad unità il lavoro diviso. Per mostrare come e perchè la filosofia del diritto sia chiamata essa a compiere tale funzione direttrice, m'occorrerebbe fin da oggi delineare in qual modo io la intenda. Ma non posso ripetere ciò che ho fatto altrove. Mi astengo anzi dal premettere professioni di fede che, se generiche e non accompagnate da chiarimenti e distinzioni, possono dar luogo ad equivoci, tanto più facili in un tempo in cui ai nomi non sempre rispondono le cose, e chi di queste sole si curi è costretto a battere vie solitarie. Prescindo pure, almeno per quanto non sia necessario accennarvi, da divergenze di scuole, di indirizzi, di sistemi; evito possibilmente discussioni critiche che non ho né desiderio né ragione di riaprire. Mi limito a riassumere tutto il mio pensiero dicendo che studiare filosoficamente il diritto significa considerarlo nella totalità dei suoi rapporti, e che quindi ufficio principale della scuola è di avviare alla ricerca necessaria per riuscire nell'intento. Delle forme, dei requisiti, delle condizioni, delle difficoltà di tale ricerca mi propongo oggi in- trattenervi.

I.

Che implica considerare il diritto nella totalità dei suoi rapporti? Anzitutto nel diritto c'è una realtà fenomenica che fa d'uopo comprendere e spiegare con una dottrina sintetica. Ma comprenderla e spiegarla non si può, se non viene posta in relazione a tutto ciò con cui quella realtà è effettivamente e inseparabilmente connessa. La più vicina di queste relazioni è con i fenomeni del pari relativi alla condotta umana, vale a dire colle altre norme ed istituti componenti insieme al diritto quello che si chiama sistema regolatore. Ora, siccome questo, indistinto alle origini, s'è poi differenziato in forme diverse, così conoscere il diritto in rapporto colle altre parti del sistema conduce a scoprirne i caratteri differenziali e la funzione specifica. E poichè da tale analisi risulta l'inseparabilità del diritto dallo stato, il campo si estende fino a comprendere le loro attinenze. Tuttavia

pure esteso così lo studio filosofico del diritto, oltre al restare nei limiti delle nozioni generalissime, ne riguarderebbe sempre prevalentemente i caratteri formali. Senza dubbio tali caratteri, e in particolar modo la funzione specifica in confronto delle altre norme di condotta, possono già farci distinguere che cosa il diritto si proponga di fare come norma di garanzia nel sistema dei rapporti umani. Ma oltrechè la sua differenziazione è già il prodotto di un processo storico che ha da essere spiegato, l'essenziale sta nel sapere che cosa il diritto garantisca, vale a dire nel penetrarne l'intimo contenuto, e non già solo in generale, sibbene per tutti gli istituti giuridici. Ora tale contenuto, che è eminentemente vario e variabile, e colle sue variazioni costituisce la fenomenologia giuridica, non può intendersi per se stesso. Il punto di vista deve allargarsi ancora; la fenomenologia giuridica va colpita ove essa è in realtà, nel seno cioè di una ben più vasta e complessa fenomenologia, quella sociale tutta quanta. Qui le ragioni dell'esistenza del diritto, qui le cause che ne determinano l'origine e le trasformazioni nel tempo, qui le forze latenti che lo producono e il processo onde si produce, qui le necessità che sodisfa e la funzione che compie. Qui dunque si celano elementi preziosi per la soluzione del problema; proseguendo la via dei rapporti giungiamo a sapere che cosa veramente il diritto sia e perchè sia e che faccia nella struttura delle aggregazioni umane; il fenomeno che isolatamente preso all'analisi astratta consentiva appena d'intravvedere qualche cosa al di là dell'aspetto esteriore e formale, nell'unità concreta del sistema sociale svela il segreto dell'intimo essere suo in quanto parte integrante di questo. Eppure un rapporto, per ampio che sia, finchè non supera i limiti del particolare, ne richiama sempre necessariamente altri; ed il campo continua ad estendersi. Se lo studio della fenomenologia giuridica in connessione con quella sociale conduce ad un risultato, è evidente che questo deve designare un qualche riferimento che il diritto ha avuto ed ha colto sviluppo della specie umana; deve dirci che significato, che valore esso ha per la vita. Ma la vita è parte di un tutto più vasto, si collega all'ordine cosmico. E allora comprendere il diritto in rapporto alla vita avvia a comprenderlo nelle relazioni universali, nel sistema di tutte le cose. Così, ascendendo grado a grado una scala di sempre più ampie e lontane connessioni, si giunge a questo che è il punto propriamente

filosofico, l'altissima regione dei primi principi. Si potrebbe dimandare se proprio ci sia bisogno di salire tanto in alto; e si sono infatti escogitati disegni nei quali, interdetta alla filosofia del diritto la ragione o la possibilità di avanzare oltre un certo stadio di connessioni, essa perderebbe il carattere di disciplina filosofica. E che cosa non si può fare nelle nostre artificiali sistemazioni? La questione è di sapere se i problemi, solo perchè esclusi dai programmi, cessino di esistere e di presentarsi irresistibilmente al pensiero; se questo, colle necessità che sono inerenti alla sua costituzione, possa rinunciare a ricongiungere alla totalità del reale un ordine di fenomeni che ne fa parte. A seconda delle premesse filosofiche generali, donde si muove, il problema potrà essere posto in altro modo e risoluto per altre vie; ma sempre s'affirma, ironicamente contrastando ad ogni tentativo di farlo tacere, il bisogno di spiegare il diritto in rapporto alla concezione del mondo. E di questo bisogno tutta la storia del pensiero filosofico è là a fornire la prova.

II.

In quanto dunque si vuole intendere il diritto nella sua realtà fenomenica, è ad una progressiva determinazione degli accennati rapporti che fa d'uopo dirigere la ricerca. Resta a sapere quale sia la ricerca adeguata. La risposta è già implicita nel modo onde il problema fu posto. Fu posto nei termini dell'esperienza, considerando il diritto come un dato d'esperienza; quindi nei termini dell'esperienza ha da essere risolto. Nè il porlo in quel modo è effetto di un processo arbitrario compendiato in una affermazione dogmatica; ma trova la sua giustificazione in un'indagine gnoseologica la quale, pur superando l'empirismo, dimostra come le leggi della conoscenza assegnino condizioni indeclinabili e limiti inesorabili alla validità del sapere, divietando di costruirlo senza e al di là dell'esperienza. Ed è tale giustificazione preliminare che ne rende sicuri di fronte alle rinascenti pretese ed ai nuovi sforzi della metempirica, la quale può disconoscere o interpretare a suo modo l'insuperabile relatività delle nostre cognizioni, ma non può riuscire a impedire che tutto quanto trascende il dato sperimentale sia più che una mera affermazione non dimostrata e non dimostrabile. Onde dagli stessi principi fonda-

mentali della filosofia critica è assegnato, applicandoli al diritto, il modo della ricerca. La quale dunque altro non può essere che ricerca oggettiva. Se il diritto è realtà fenomenica, solo la sistematica osservazione di questa realtà può rivelarcene la natura e la genesi; solo partendo dalla realtà e rimanendovi sempre si arriverà a nozioni di carattere scientifico, a teorie legittime, a sistemi rigorosamente dimostrati. Ogni diverso procedimento è puro soggettivismo. Come in genere l'intelletto, pure spiegando l'immancabile sua attività elaboratrice ed organizzatrice del dato sperimentale, non è mai in grado di fornire esso la materia al proprio funzionamento, così nel caso nostro non può presumere di ricavare le nozioni giuridiche dal proprio fondo, muovendo da premesse poste senza il concorso dell'esperienza, quindi arbitrarie, o da supposte rivelazioni d'intuiti misteriosi. Volere poi determinare le nozioni stesse non in base a ciò che realmente sono gli obbietti, ma in base a ciò che si pensa dovrebbero essere giusta un tipo ideale, è confondere due cose affatto distinte, il concetto logico e l'esigenza etica. Dunque una ricerca oggettiva alla quale conviene il nome specifico di realismo giuridico. Questo naturalmente presuppone da parte della filosofia piena e sicura padronanza del diritto, stretti legami, anzi una vera e propria penetrazione colla giurisprudenza; toglie di mezzo quella separazione dell'una dall'altra, come due mondi diversi, che pur troppo ha lungamente prevalso e contro cui, da parte dei giuristi a ragione si sono levate fiere proteste; rende poi fra esse impossibile un dissidio che sarebbe uno scandalo. Impossibile perchè il contenuto di entrambe è il medesimo, il diritto dato dall'esperienza, la quale non consente si parli (e sempre più vi rinunciano gli stessi idealisti) di un altro diritto, di un presunto diritto dei filosofi posto accanto o sopra o addirittura contro il diritto dei giuristi. È il modo di riguardarlo che è diverso, e pone la necessità come dà ragione della legittimità di una scienza non solo distinta, ma di grado superiore, e sola capace di abbracciare tutte le relazioni, di risalire ai primi principi.

III.

Ma in qual campo deve spaziare la ricerca realistica? L'ho già accennato, e d'altronde emerge dallo stesso principio di quella ri-

cerca, che cioè le dottrine debbono adeguare i fatti. Ora il fatto è qui costituito da una formazione storica che ha avuto un'origine, segue un processo evolutivo, si distende in una vasta e multiforme fenomenologia. La filosofia del diritto vuole ricondurre questa all'unità di un principio sintetico; dunque è evidente che ha da comprenderla nella sua interezza, nel complesso dei suoi momenti, nella varietà delle sue manifestazioni; ha da dominare dall'alto tutto il diritto che è stato ed è. Dall'alto, come è proprio di ogni ricerca filosofica. Qui sta il segreto di quella disciplina mentale a cui fa d'uopo educarsi; ma qui anche s'accumulano e s'intrecciano gravissime difficoltà; qui il bisogno di mantenersi entro certi limiti, di osservare certi principî metodologici, di procedere colle cautele imposte da una critica rigorosa. E anzitutto i limiti. Il momento in cui una disciplina si mette per nuove vie, e cerca giovarsi di altre scienze venute progredendo intorno ad essa, le offre facile seduzione ad allargarsi illegittimamente oltre il campo suo proprio, perdendosi i vantaggi della divisione del lavoro. Naturalmente il materiale storico per le induzioni è fornito alla filosofia del diritto da scienze storiche e descrittive, da scienze che o direttamente mirano a ricostruire il passato delle istituzioni giuridiche come la storia universale del diritto e la giurisprudenza comparata, o vi portano preziosi contributi come l'archeologia preistorica, l'etnologia, la psicologia dei popoli, la storia della cultura. Tutto questo materiale va elaborato allo scopo di colpire gli elementi comuni e costanti, come è proprio del processo di generalizzazione. Ma appunto a questo bisogna limitarsi, senza indugiarsi, come fanno alcuni, nel raccogliere dati, e senza nemmeno perdersi nelle loro infinite particolarità. Opera di sintesi ha da essere, non di analisi; filosofia, non già storia. Ed ecco allora le difficoltà. Accenno appena quella, che pure è grandissima, di abbracciare e padroneggiare un materiale enorme, di servirsene con fine discernimento. Seguono tutte le difficoltà proprie del metodo induttivo e in particolar modo dell'induzione storica; difficoltà che la logica applicata, pur troppo per molti invano, viene sempre meglio rilevando quanto più si chiarisce, coll'approfondire i caratteri specifici del fenomeno sociale, ciò che questi consentono e ciò che non consentono di fare, preparando disillusioni amare ai facili scopritori delle leggi della storia. Rientrano fra le difficoltà metodologiche, pure vanno additate a parte, alcune

più comunemente riconosciute, ma anche più resistenti agli sforzi di superarle; voglio dire tutte quelle particolari condizioni che incombono sulla mente, la preoccupano ed impediscono una interpretazione schiettamente oggettiva dei fatti. Il diritto non è cosa indifferente; onde anche quando si resti nelle generalità della sua fenomenologia per spiegarne l'intima natura, si corre sempre il pericolo di riflettervi qualche cosa del nostro io, di vederlo non nella sua effettiva realtà, ma attraverso a ciò che sentiamo e pensiamo noi in certe condizioni di luogo, di tempo e di cultura. Tutte queste difficoltà ed altre affini che si potrebbero aggiungere, per quanto gravi, non debbono però indurre il dubbio che sia dunque vano ogni tentativo di unificazione. Le difficoltà tecniche non equivalgono certo ad impossibilità logica; e d'altra parte gli esempi non infrequentî, ed anche famosi, di non fortunati tentativi, di sintesi premature, di costruzioni arbitrarie, di teoriche infondate, costituiscono sì un salutare ammaestramento, mostrano anche come il far professione di positivismo non sempre significa possederne gli abiti e lo spirito vero; ma non provano che ciò che è stato fatto male o imperfettamente o troppo presto non possa farsi bene, compiutamente, col tempo. Gli ostacoli che s'incontrano nel ricondurre i fenomeni giuridici a principî generali implicano semplicemente due conseguenze. Prima di tutto l'esigenza di procedere con rigore metodico proporzionato alla natura e gravità degli ostacoli stessi, con vigile circospezione, con senso squisito di quella che si potrebbe chiamare temperanza scientifica. E in secondo luogo implicano che non si possa parlare di sintesi definitive. Questa è d'altronde una delle condizioni precipue di ogni ricerca che voglia restare fedele al programma sperimentale, distinguendosi anche per ciò dall'apriorismo dominicamente fidente di esaurire il sapere nel circolo chiuso di formule assolute. Quanto più l'esperienza si estende e chiarisce, tanto più la conoscenza si perfeziona, e la scienza gradualmente s'integra. Così nel caso nostro. I progressi delle scienze storiche del diritto, l'accumulazione di un più ricco materiale, un più raffinato vagliamento critico di questo portano necessariamente con sè la revisione continua delle dottrine sintetiche, in modo da adeguare sempre più la realtà che vogliono interpretare.

IV.

Tutto ciò apparirà tanto più manifesto e col carattere di un'esigenza tanto più imperiosa, quando si ricordi come a quella interpretazione è indispensabile il concorso di altri elementi che rendono di gran lunga più complicata la ricerca. La natura vera del diritto, vedemmo, non può afferrarsi, tanto meno approfondirsi da un punto di vista filosofico, se esso non venga colpito nelle sue relazioni e quindi integrato nella inscindibile unità della vita sociale. Per questa via fa d'uopo anzitutto ricostruire il latente continuo lavoro che sta a base della formazione del diritto. Gli istituti giuridici sono un prodotto di forze generatrici giacenti ed operanti in strati profondi; la loro apparizione esteriore avviene quando è compiuto un processo interno, meno visibile, ma tanto reale che solo per la sua mediazione possono spiegare efficacia i molteplici e vari fattori che concorrono a determinare l'evoluzione del diritto. Tale processo è essenzialmente psichico; nel contenuto delle norme giuridiche, come già in tutte le norme di condotta, prendono corpo idee e sentimenti correlativi; nella forma imperativa si afferma un volere determinato da impulsi e motivi. È all'attività psichica dei membri di una comunità, per lo meno di quella parte o parti di una comunità ad un dato momento predominanti, che va ricondotta la formazione del diritto. All'indagine puramente storica s'aggiunge l'indagine psicologico-sociale. Naturalmente anche qui alla filosofia del diritto spetta soltanto un compito di generalizzazione; compito altamente filosofico in quanto finisce col riportare le trasformazioni del diritto alle modificazioni della mente umana, per dirlo con parole che ricordano l'anticipazione geniale di Vico. Ma già nel determinare in qual senso si debba intendere che il diritto è un prodotto della coscienza sociale, in quali modi e forme questa v'estrinsechi la sua attività, quale rapporto corra fra le istituzioni giuridiche e le idealità corrispondenti, s'incontrano oltre quelle derivanti dalla particolare natura e dalle specifiche condizioni del fenomeno giuridico, tutte le difficoltà che travagliano una scienza giovane come la psicologia sociale. Pareva che il fatto da essa studiato non potesse dare occasione ad uscire dalla realtà; eppure la si è vista non solo rinnovare concezioni metempiriche, ma abbandonarsi

a mitiche fantasticherie. Per uno strano equivoco nell'interpretare i fatti che emergono da combinazione di elementi, per non badare che le proprietà nuove di quelli consistono soltanto nel modo speciale del combinarsi di questi (principio fondamentale per intendere la vita sociale), s'è costruita una fenomenologia psichica trascendente le coscienze individuali, indipendente da queste e irriducibile a queste, si sono create vere ipostasi, s'è immaginato un mondo popolato da psichi collettive, da spiriti di popoli, da anime di razze, di gruppi, di classi, di folle e via discorrendo. Onde si presenta urgente la necessità di rientrare, o per chi non ne sia mai uscito di mantenersi, nella via maestra di un realismo rigoroso, conducente semplicemente ad una psicologia di menti associate, per incontri, contatti, influenze, azioni e reazioni mutuamente dipendenti in ogni momento del tempo, e legate dalla continuità intellettuale della tradizione nella successione del tempo. Da tale combinazione di processi psichici aventi realtà solo nella coscienza individuale emerge con proprietà nuove e specifiche, dovute appunto al fatto della combinazione stessa, senza quindi che vi si riscontri nulla di misterioso tanto meno di trascendente, il processo psichico collettivo. Ne emergono sentimenti e idee dominanti, convincimenti comuni, voleri convergenti.

E qui si ritrovano gli elementi per ricostruire la genesi delle norme di condotta, la genesi del diritto. Ricostruzione nella quale il magistero di un'analisi psicologica delicatissima ha da essere ad ogni momento accompagnato e sostenuto sia dall'osservazione rigorosa del dato storico, sia da un senso giuridico fine per evitare l'errore, diffuso prima dallo storicismo poi ribadito dal positivismo, che le idealità sociali, le persuasioni di ciò che è giusto, il sentimento della necessità che la condotta segua certi modi e se ne imponga l'osservanza, siano già per se stessi diritto. E invece non sono che atti interni, stati di coscienza. Perchè si trasformino in norme giuridiche un processo ulteriore è indispensabile; un processo storicamente assegnabile e tecnicamente riconoscibile da certi caratteri formali, per cui un volere superiore al volere dei singoli si afferma, si fissa, si pone con forza imperativa e si fa irrefragabilmente valere. Con questa revisione realistica dobbiamo liberarci dagli ultimi residui dell'ispirazione romantica della scuola storica, senza però disconoscere, come ora è venuto di moda, che essa, la grande maestra, ci ha aperta la via, forniti

gli strumenti con cui possiamo correggerla e superarla. E va superata anche nel distinguere meglio, in conformità dei fatti, il modo diverso e il grado diverso di efficacia, con cui nel corso dell'evoluzione giuridica la coscienza sociale concorre alla formazione del diritto. Se questo può darsi una sua immediata e diretta produzione nelle fasi primitive, cessa di esserlo in periodi di più avanzata cultura e di più complessa struttura sociale. Allora il diritto mentre diventa funzione distinta di certi organi e vocazione speciale di certe persone, assume per necessità il carattere di opera strettamente tecnica, la quale continua a risentire solo per indiretto, e più che altro nel suo indirizzo generale, l'influenza dei sentimenti e delle idee dominanti. La risente però sempre, tantoché se questa intima consonanza psichica mancasse, mancherebbe al diritto la forza che lo sostiene e ne assicura l'efficacia.

V.

Così dunque anche il contributo della psicologia sociale alla nostra ricerca oggettiva. Ma essa non può dire l'ultima parola. Non può dirla perché le idealità sociali, che si consolidano in norme ed istituti giuridici, hanno bisogno esse stesse di venire spiegate, in quanto presuppongono precedenti esperienze. Le esperienze sono determinate da fatti, rapporti, condizioni della vita associata. Questa pone esigenze delle quali le idealità sono il riflesso; genera bisogni, interessi, scopi ai quali le norme danno garanzia; quindi contiene in sè i motivi pratici dai quali il diritto ripete la ragione sufficiente della sua genesi reale. Per ridurre a sistema tale spiegazione e indurne una compiuta teoria sintetica del diritto, occorrerebbe questo: mostrare come ad una data forma tipica di organizzazione sociale e ad un dato grado del suo sviluppo sieno connessi certi istituti giuridici, determinati appunto dalle condizioni proprie di quella speciale organizzazione; vale a dire una morfologia giuridica corrispondente alla morfologia sociale; poi ricomporre le trasformazioni di quegli istituti in un ordine seriale dipendente dall'ordine in cui si succedono per filiazione l'uno dall'altro i vari momenti o fasi dell'evoluzione sociale; finalmente astraendo ciò che v'è di comune in tutte

le forme e momenti, determinare la funzione che il diritto compie nel sistema sociale, e dall'insieme del suo moto storico indurre qual parte abbia avuto nell'opera dell'incivilimento e dello sviluppo umano. Ad effettuare tale *desideratum* un modo di ricerca è indispensabile che la realtà stessa designa ed impone; una ricerca sociologica. Adopero una parola abusata, una parola che per la sua grande indeterminatezza serve a significare tutto quello che le si voglia far dire, generando negli studi sociali una confusione caotica, dove la folla dei dilettanti trova il campo adatto alle sue escursioni *sportive*. Ma l'abuso, che specialmente in chi da tempo ha tentato reagirvi produce un senso di sconforto misto a disgusto, non può impedire d'impiegare quella parola in un senso strettamente tecnico, rigorosamente definito e quindi non equivoco, tanto più che essa ha il vantaggio di riepilogare in sè tutta una storia di vero progresso filosofico e scientifico, e di esprimere felicemente una indeclinabile esigenza. Non m'indugio a rifarne la dimostrazione. Solo questo dirò. L'osservazione dei fenomeni sociali ci fa da per tutto scoprire nel molteplice l'uno; mostra ad ogni momento del tempo la loro dipendenza e coefficienza mutua, l'intimo consenso, l'organica solidarietà, in modo da doverli ricondurre a cause comuni, ad uno stato generale della società, ad unità interiore di vita; tale unità mostra pure nel corso del tempo, nella successione continua di stati o momenti storici determinati l'uno dall'altro. Si possa o no rendere ragione di questo carattere della fenomenologia sociale colla sua derivazione da un fenomeno semplice originario fondamentale, non importa, perché ad ogni modo la colleganza e l'unità restano fatti indiscutibili. Ed ecco allora l'esigenza che lo studio di ogni singolo fenomeno, pure serbando, e per la ragione obiettiva della specificità sua e per la ragione subiettiva della possibilità dell'analisi, piena autonomia, lungi dall'isolarlo, lo consideri sempre in quella correlazione con tutti gli altri nella quale si trova in realtà; e miri ad un punto centrale di riferimento, in modo che dalla coordinazione dei risultati ottenuti nelle scienze particolari possa emergere, sintesi unificatrice, la dottrina generale della società. Pel fenomeno giuridico poi, specialmente quando si tratti di farne la filosofia storica, l'esigenza di una ricerca dominata da quella *vue d'ensemble* che A. COMTE ci ha insegnato costituirne lo spirito vero, si fa più stringente in quanto, essendo il diritto norma garantitrice di scopi

derivanti da tutte le manifestazioni dell'attività umana, l'unità della vita sociale vi si riflette intera.

Ma una volta allargata così la ricerca, si scorge subito come crescano e s'intensivino le sue difficoltà. Chi non voglia dissimularle deve dire sinceramente che una dottrina sintetica della fenomenologia giuridica, per essere davvero compiuta, presuppone non solo nel campo del diritto ma in tutti gli altri ordini di fatti sociali condotta a termine l'opera di coordinazione, e sui risultati di questa edificata solidamente la spiegazione unitaria. Chi oserebbe dire che siamo già a questo punto, anzi che ci siamo vicini? Senza dubbio si sono raccolti elementi preziosi, certi dati possono dirsi acquisiti, e s'ha anche il diritto di ritenere fondate alcune generalizzazioni empiriche. E nemmeno sono da disconoscere, nonostante che il senso del limite sia spesso mancato e si siano anche confuse indagini di diversa natura, progressi notevoli compiutisi in questi ultimi anni nelle varie discipline sociali; progressi dovuti appunto a questo più largo modo di riguardarne gli obbietti. Tuttavia per credere di possedere una scienza già costituita nella letteratura sociologica contemporanea, compresa quella dei maggiori (per quanto qui le inevitabili imperfezioni di precoci tentativi vengano talvolta compensate da intuizioni geniali), converrebbe aver dimenticato quali sono i requisiti e le condizioni di una vera scienza. Siamo dunque lontanissimi dalla meta. Ma alla meta si deve tendere con sforzi proporzionati all'altezza sua. Condizione assoluta per raggiungerla, dopo determinati con precisione lo scopo e le vie, è la preparazione laboriosa, metodica, coordinata, da più parti convergente; ostacolo massimo il preoccuparsi, come accade ora, del giunger presto più che dell'avanzare sicuri, delle costruzioni ingegnose (quando lo sono) più che delle basi solide, del sistema che passerà dopo effimera vita, più che della ricerca che, solo se rigorosa, assicura le conquiste durature nei secoli. Riservando ad un avvenire più o meno lontano l'elaborazione della sintesi finale, la tendenza verso di essa, che può legittimamente e non ambiguum designarsi come tendenza sociologica, continuerà intanto via via a rinnovare tutti quanti gli studi intorno all'umana convivenza, una volta che sieno condotti con la chiara visione della loro unità, ispirati diretti avvivati da questo supremo criterio della loro connessione solidale sul quale ho insistito.

VI.

Prove dei risultati che possono così ottenersi, anzi di progressi realmente già fatti, fornisce la stessa nostra disciplina. Non è qui il caso di enumerarli; ma a chiarire l'ultimo aspetto della ricerca fenomenologica ricordo come si sia riusciti per tal via ad approfondire la funzione esercitata dal diritto, il suo significato storico, l'importanza per la vita e lo sviluppo umano. Abbracciando l'evoluzione giuridica nel suo insieme, dove le particolarità accidentali si elidono, e risalta ciò che v'ha di più comune e generale, soprattutto poi prendendo di mira le società che hanno meglio progredito, anche a chi sia inclinato a riguardare con occhio di pessimista la storia, s'impone l'induzione che il diritto mediante la sua funzione di tutela e di garanzia, ponendo un ordine nei rapporti sociali, spiegando una forza organatrice nel seno delle aggregazioni umane, ha non solo reso possibile ma favorito e promosso, prima di tutto il fatto della convivenza, poi l'ascendere di questa a forme più elevate nel corso dell'incivilimento. Il che significa che il progressivo adattamento dell'uomo alle sue condizioni di esistenza, vale a dire alla vita sociale, l'evoluzione umana tutta quanta, non si comprendono al di fuori e senza il magistero del diritto. Ma come l'evoluzione umana s'inquadra nel processo del mondo, così il risultato dell'analisi sociologica schiude, secondo che dissi, già esso stesso la via a compiere la ricerca filosofica intorno al diritto, la quale non può arrestarsi, anzi non raggiunge il suo momento decisivo, se non quando il diritto è spiegato nella totalità del reale, nel sistema di tutte le cose. È infatti in questo momento che la ricerca assume il carattere dell'universalità, e quindi si collega alla filosofia generale in quanto è sintesi unificatrice di tutti i fenomeni cosmici. C'è appena bisogno di accennare, dopo le premesse poste, che anche qui la ricerca ha da proporsi di avere valore oggettivo. Sempre dunque il solido fondamento dell'esperienza, e sempre gl'invincibili limiti dell'esperienza, onde l'intelletto, capace di conoscere solo per via di relazioni, si trova interdetta, vi si rassegni o no, la via ad oltrepassare il fenomeno, a cogliere l'assoluto, a penetrare nell'essenza delle cose.

Senonchè per la oggettività di una sintesi filosofica non basta che questa resti circoscritta alla realtà fenomenica. Tale realtà essa deve adeguarla tutta quanta, quindi rifletterla in ciò che v'ha di uno nelle manifestazioni dell'essere, ma ad un tempo in ciò che v'ha di diverso, di proprio, di specifico nei singoli ordini di manifestazioni. La ragione d'insistere su questa seconda esigenza è tanto più forte, quanto più seducente è stato il fascino esercitato da moderne teorie cosmologiche che per l'unità trascurano le differenze. Trascuranza principalmente dovuta all'arbitrario procedimento di applicare leggi trovate in un ordine di fenomeni ad un ordine diverso, o di erigerle addirittura a leggi universali, senza nemmeno la cautela della verifica induttiva, anzi senza nessuna considerazione delle modalità assunte dalla legge in corrispondenza alla peculiare natura dei fatti. Ora, quando si pensi che la specificità di certi fenomeni, come appunto gli psichici e i sociali che ne derivano, acquista importanza decisiva per la spiegazione sintetica del reale e quindi per il concetto del mondo, si comprende facilmente come tale procedimento debba finire coll'escludere elementi essenziali da quella spiegazione e a falsare quel concetto. E d'altronde certe applicazioni di leggi generalissime per lo più riescono affatto infeconde; applicazioni formali che non toccano la sostanza del vero problema filosofico. Così nel campo nostro riscontrare nella evoluzione giuridica il processo di differenziazione e d'integrazione può senza dubbio aiutare a intendere meglio dal loro graduale apparire e a condensare in una espressione riassuntiva i caratteri formali del diritto, ma nulla o almeno pochissimo dice riguardo al suo contenuto; non ci dice che cosa il diritto sia stato per la vita, che cosa abbia fatto per la preservazione e lo sviluppo della specie umana nel mondo.

VII.

Ma una volta che abbia chiarito anche questo punto, e considerato il fenomeno giuridico in relazione a tutto il reale, la filosofia ha forse esaurito il suo compito riguardo al diritto? La risposta non può essere che negativa quando si badi alla speciale natura di tutto ciò che attiene all'operare umano. Immancabile complemento dello studio del fenomeno, e ad esso congiunto non da artificio di sistema, ma, secondochè

poi dirò, da intrinseco reale legame, è un altro studio per carattere e funzione essenzialmente pratico. Uno studio che nelle norme giuridiche indaghi il fondamento intrinsecamente necessario, cioè l'esigenza etica, e ne traggia i criteri per valutare le istituzioni vigenti, per dare all'opera legislativa una direzione razionale, per additare al moto storico del diritto la meta' ideale. Prefissomi di non rientrare a discutere sulla nozione della nostra disciplina, di questo suo ufficio non posso né dare la dimostrazione né rifare la difesa dalle obbiezioni sollevate dal puro fenomenismo. Richiamo solo il principio donde ho preso le mosse, dovere cioè la trattazione filosofica considerare il diritto nella totalità dei suoi rapporti. Ne segue che essa resterebbe mutilata, e in una sua parte essenziale, se non ne riguardasse anche sotto l'aspetto deontologico i rapporti coi fini dell'esistenza, vale a dire se non determinasse quali fini l'attività umana s'ha da proporre, quali i mezzi e le condizioni necessarie a raggiungerli, e quindi quale deve essere il contenuto delle norme imposte alla condotta per garantire il raggiungimento di quei fini. Siffatta ricerca ha sempre fatto parte del problema etico, e continua a farne parte anche per la filosofia fondata sull'esperienza. Nessuno dei maggiori maestri di questa filosofia ha mai pensato che essa avesse a segnare la fine dell'etica; anzi nemmeno sospettato che si potesse con arbitrario processo sopprimere dalla scienza una funzione indissolubilmente connessa colle facoltà volitive ed operative dell'uomo, indeclinabilmente reclamata dalle esigenze della vita. Se l'applicazione della ricerca positiva all'etica conduce a considerare le norme di condotta come il prodotto di una formazione storica, l'analisi dei caratteri differenziali di questa, confortata da dati psicologici, dimostra anche come la formazione non si compia da sè per intrinseca spontaneità di cose, sibbene sia dovuta ad un'attività che nel corso dell'incivilimento si fa sempre più consciente, riflessa, volontaria; donde la possibilità per la scienza di spiegarvi una forza direttrice.

Ma non è, ripeto, della legittimità della ricerca, è dei modi di effettuarla che ho da parlare. E dopo tutto l'essenziale è qui; tantochè non si sarebbe forse in nome della filosofia scientifica disconosciuto il problema etico, se si fosse badato che esso è capace di venir posto, trattato e risolto in modo rigorosamente scientifico. E più della possibilità astratta e teorica avrebbero dovuto fare impressione gli esempi

luminosi di attuazioni concrete. Vorrei poterli ricordare ad uno ad uno, insistere con speciale predilezione sulla parte schiettamente e meravigliosamente positiva della dottrina romagnosiana, ancora fresca abbastanza da poterla avvivare e fecondare. Pure meglio che il precedente di pensatori solitari è istruttivo quello di tutta una scuola che ha storia secolare, unità tipica di tradizione, continuità di progressivi sviluppi; che crescendo, integrandosi, sviluppandosi via via è riuscita ad elaborare un corpo omogeneo di dottrine; che sospinta dai suoi stessi principi direttivi più volte s'è sottoposta a revisione, più volte corretta e rinnovata, fino ad iniziare da ultimo una trasformazione che segna già un progresso radicale, ed altri ne prepara e matura. Alludo all'etica sperimentale inglese. Segnalandone l'importanza sono ben lontano dal disconoscerne i lati deboli, né le angustie in cui la serra l'empirismo puro, non ancor superato, delle sue premesse gnoseologiche, e nemmeno le imperfezioni, le lacune, gli errori anche gravissimi di certe sue teorie; perciò non dissimulo la necessità di nuove e sostanziali correzioni. Ma ad ogni modo l'esempio è decisivo per additare che sia e valga la ricerca oggettiva; prova con l'autorità del fatto come si possa per la via regia di quella giungere alla elaborazione di una vera scienza etica. È il metodo che sta garante dei risultati, s'erge a vindice pur degli errori, promuove di per sé i perfezionamenti progressivi. Da un programma metodico prese le mosse la scuola inglese; e i suoi successi l'hanno convertito in un'anticipazione vaticinatrice. È il programma contenuto nell'aforisma baconiano, che raccomando, riassumendovi la sostanza del mio discorso, alla vostra meditazione: *quae in natura fundata sunt crescunt et augentur; quae in opinione variantur et non augentur.*

Dunque una teoria etico-giuridica non già opera di speculazione arbitraria dell'*intellectus sibi permisus*, ma erompente con intrinseca necessità dai rapporti reali della natura scientificamente interpetrata. Ora legge suprema della natura e ad un tempo principio primo del sapere, condizione anzi di ogni nostra conoscenza, è la causalità; onde per la costituzione stessa delle cose resta determinato il rapporto fra un'azione e i suoi risultati. Quindi è questo naturale rapporto che attribuisce una certa qualità e valore all'azione stessa, che ne pone la indeclinabile necessità come mezzo pel raggiungimento di un fine, e correlativamente pone anche l'intrinseca necessità di

norme regolatrici, l'esigenza di un certo loro contenuto. La necessità dei rapporti causali, tanto profondamente sentita da HOBSES, ricondotta sistematicamente da ROMAGNOSI ad un ordine naturale di beni e di mali, con piena consapevolezza ricongiunta nell'utilitarismo razionale di H. SPENCER all'ordine universale, costituisce così la base dell'etica. Base eminentemente scientifica, come scientifico è il processo donde la necessità viene dedotta nelle particolari concrete applicazioni. La si deduce infatti dalle condizioni di esistenza, cioè da quelle condizioni dall'osservanza delle quali dipende che un essere si preservi e raggiunga un più alto grado di vita. Per l'esistenza umana e per l'attuazione dei suoi fini prima e massima condizione è lo stato di associazione. Quindi, rilevata in generale la necessità di conformarsi alle esigenze proprie di questo stato, l'etica può procedere a determinare in che consistano tali esigenze, che cosa occorra oltreché per la pura convivenza, per la cooperazione nelle varie sue forme, per la solidarietà in tutte le sue manifestazioni, quale abbia ad essere la condotta, sia individuale sia collettiva, per assicurare la conservazione della società come un tutto e il suo sviluppo progressivo mediante l'incivilimento. Siccome poi tra le condizioni di vita ve ne sono alcune più essenziali delle altre, primarie, fondamentali, che contengono l'indispensabile, vale a dire ciò senza cui la vita in comune e la cooperazione non sarebbero addirittura possibili, così da queste si desume l'intrinseco fondamento del diritto, e la sua necessità come norma di garanzia emerge quale necessità vitale delle società umane. Naturalmente in tutte queste deduzioni le premesse vengono fornite da altre discipline; dalle scienze antropologiche i dati sulla natura dell'uomo, sulle condizioni e leggi dell'esistenza individuale; dalle scienze della società i dati sui rapporti sociali, sulle condizioni e leggi della vita associata. Dati di osservazione, condizioni dimostrabili e verificabili, leggi precedentemente accertate; ecco le premesse. Questo è il metodo della più rigorosa deduzione positiva; si è dunque sul solido terreno dell'esperienza, ci si muove e resta entro i limiti suoi.

Se però una dottrina può dirsi veramente oggettiva soltanto quando rispecchi le realtà nella sua interezza, fa d'uopo applicare un criterio ulteriore. La natura delle cose, su cui la dottrina stessa si fonda, non è essenza quiescente ma continuo moto e divenire; determina i rapporti non in astratto, ma in concrete posizioni, non in

generale, ma in particolari circostanze di tempo e di luogo. Le condizioni dell'esistenza umana sono quelle proprie di un essere storico; le esigenze della vita in comune, sebbene alcune presentino una certa uniformità e costanza a cui per lo più non si bada esagerando il relativismo, pure variano entro certi limiti anche esse correlativamente allo sviluppo umano e al trasformarsi dell'organizzazione sociale; in modo che un più alto grado di quello ed una nuova forma di questa presentano esigenze proprie e specifiche. Ma a modificate esigenze, in forza dello stesso principio posto, dovranno pure corrispondere nuove norme ed istituti. Per conseguenza la teoria etico-giuridica non può a meno di restare subordinata al criterio della relatività storica; di aver dinanzi, oltre alle condizioni permanenti e comuni ad ogni forma di società, le condizioni inerenti ad una data forma; di spingere anzi lo sguardo vigile, per quanto almeno è possibile, verso stadi ulteriori di evoluzione sociale. Donde una teoria non fatta dommaticamente una volta per sempre, non chiusa in formule definitive, e tanto meno aspirante a rinnovare l'assurda pretesa di un diritto universale sotto la forma evoluzionistica di un'etica assoluta propria dello stato ideale; ma progressiva ed aperta al moto delle cose, al flusso della storia. Senza dubbio, in quanto ha da tener conto di elementi variabili, la ricerca diventa immensamente più complessa. Ma al solito la complessità non rende insolubili i problemi; accresce solo l'esigenza di affrontarli con preparazione adeguata.

VIII.

Di tale preparazione del resto c'è bisogno già riguardo alle premesse più generali. E in primo luogo c'è bisogno di una conoscenza profonda della natura umana, attinta in particolar modo alla psicologia empirica, per trovare il fondamento antropologico del diritto. Un fondamento senza di cui il diritto stesso non avrebbe nemmeno possibilità di essere, né come diritto oggettivo né come diritto soggettivo; di guisa che la filosofia giuridica si trova dinanzi una questione che è pregiudiziale, e che, non potendo evitarsi, basta di per sé sola a dimostrare l'insufficienza del puro fenomenismo. E di vero il diritto come norma si rivolge ad esseri che presuppone capaci di

intenderla e di conformare le azioni a quanto essa prescrive. Se e perchè questi due presupposti sieno legittimi, la sola psicologia può dirlo. Essa giustifica il primo perchè un essere giunto al grado di sviluppo mentale caratterizzato dalla ragione, è appunto capace di comprendere l'universale che è la forma necessaria della norma. All'a sua volta il secondo presupposto lungi dall'essere scosso, come s'è creduto, riceve l'unica vera e salda giustificazione da un'analisi positiva del volere, che senza dubbio dimostra questo subordinato all'impero della causalità, ma della causalità come si dispiega e si atteggia nei fenomeni psichici; donde una determinazione per motivi consci, erompente dalla natura intima dell'agente, quindi a lui attribuibile come sua; una determinazione su cui la norma o coll'intrinseca autorità ad essa inerente, o colle conseguenze minacciate in caso di violazione, mira ad esercitare un motivo efficace. Siffatta analisi del volere concorre a chiarire la possibilità del diritto anche dal lato soggettivo, in quanto questo implica un altro fatto psichico nel quale il volere campeggia come elemento predominante. Attribuire la qualità di *subjectum juris* non avrebbe senso, se proprietà e condizioni idonee non fossero già date dalla costituzione antropologica come un naturale sostrato di quella; la personalità giuridica sarebbe incomprensibile, se non le stesse a base la personalità psicologica con i caratteri che le sono propri, e che s'accentrano in quello dell'autonomia o padronanza di sè. Se poi la personalità ed il volere autonomo si considerino non già astrattamente, ma in rapporto ai fini dell'esistenza, si vede scaturire da questi un insieme di bisogni, di esigenze, di condizioni che determinano un necessario contenuto del diritto; necessario nel senso che, ove la garanzia del diritto mancasse, quei fini non verrebbero raggiunti, e l'individuazione umana, che vuol dire non solo conservazione ma sviluppo perfettivo dell'individualità, diverrebbe impossibile. Come quindi s'abbia da riuscire a spiegare il diritto nei suoi presupposti e nelle sue relazioni colle leggi della vita, senza tener conto del dato antropologico, non si sa davvero comprendere.

Eppure in vari sistemi contemporanei, ispirati dall'idea di ricostruire la filosofia etico-giuridica su basi scientifiche, come fosse conseguenza del nuovo indirizzo, la considerazione della personalità od occupa soltanto un posto secondarissimo, od è stata addirittura

bandita. Mirando a ricondurre il diritto al suo fondamento sociale, s'è lasciato credere o si è esplicitamente affermato nella costituzione fisiopsichica dell'uomo nulla esservi che ponga al diritto stesso qualche esigenza. Qui come in altri campi, ha prevalso il pregiudizio di interdire arbitrariamente alla scienza certi oggetti di ricerca solo perché ebbero ad essere trattati in modo non scientifico; come se ciò impedisse di ritrattarli con metodi rigorosi, come se in ogni caso quegli oggetti non esistessero più nella realtà delle cose e del pensiero. Così se nella nozione filosofica della personalità si sono insinuati elementi trascendentali, non per questo la personalità è un fantasma metafisico; non per questo il fatto dell'autocoscienza e dell'autonomia cessano d'implicare conseguenze d'ordine pratico. Ciò che esige il criticismo è che la interpretazione del processo psicologico e le deduzioni ricavatene per l'etica restino nei limiti dell'esperienza. Così pure, se si è preteso dedurre il diritto dall'idea della personalità astratta, dalle proprietà psicologiche dell'individuo, o addirittura nell'etica spenciana dalle sue condizioni biologiche, non per questo diventa legittima l'opposta astrazione di un tutto sociale affatto scisso dagli individui che lo compongono, vale a dire campato nel vuoto; non per questo la condotta di esseri viventi cessa di dipendere dalle condizioni e dalle leggi della vita. Anche qui ciò che la ricerca oggettiva esige è che si resti, e senza mutilarla, nella realtà. Ora la realtà ci dà la persona individua; ma ce la dà solo in rapporti concreti e determinati, che la legano alle altre e all'aggregato. Quindi il fondamento di un sistema, pur esso concreto e determinato, di diritti e doveri, ciò che abbia ad essere permesso o divietato per il raggiungimento dei fini della vita, quali forme di attività siano da riconoscere per legittime, quali i limiti da imporre al loro esercizio, quale l'ordine da stabilire nei rapporti; tutto questo dipende e può essere desunto solo dalla presenza degli altri e dalle necessità organiche della socievolezza. Data la convivenza, data la cooperazione, quali esigenze indispensabili esse pongono alla condotta? Questo, come dissi, ridotto alla sua più semplice espressione, è il problema etico-giuridico, la cui soluzione presuppone allora la conoscenza piena e sicura dei rapporti sociali.

Per un'altra via ci troviamo così di fronte alla necessità di ricorrere alle varie discipline che studiano quei rapporti, e soprattutto

tutto alla loro dottrina sintetica, la sociologia. Il fondamento dell'etica e del diritto non può evidentemente prender radice se non in condizioni proprie della società come un tutto; perciò solo una scienza unitaria può spiegarci come queste condizioni nascano e in che consistano. E ce lo spiega rilevando l'intima natura del fatto sociale, che non risulta da aggregazione atomistica di individui, sibbene da un processo di combinazione. Ma appunto perché si tratta di combinazione, in forza del principio accennato già, emergono nel tutto proprietà nuove, non deducibili dalle proprietà degli elementi singolarmente presi; e più specialmente in quella forma di combinazione, che è l'ordinamento a stato, la proprietà di integrarsi ad unità di volere e di azione, acquistando per tal modo una individualità che, intesa in senso specificamente etico-sociale, non è metafora biologica ma vera realtà. Emergono condizioni ed esigenze nuove, dalle quali dipende l'esistenza, la prosperità, lo sviluppo del tutto organizzato. Emergono fini di questo, non già fuori da ogni riferimento e del tutto separati, ma pure distinti come fini di specie da quelli degli individui, la cui vita fugace il tutto stesso trascende, prolungandosi nella continuità della storia. In questi fini, in queste condizioni, in queste proprietà si trovano le premesse per le deduzioni etico-giuridiche.

IX.

Abbiamo però dati sufficienti per porre le premesse? Non si disse che la scienza generale della società è ancora in via di formazione? Non è quindi prematuro ogni tentativo di teoriche su di essa fondate? Tale considerazione è bastata ad alcuni per dichiarare l'impossibilità di ricondurre l'etica alla sociologia, e non è l'ultimo degli argomenti coi quali il sottile indagatore dei metodi di quella, il Singwick, contro l'utilitarismo razionale, procedente per deduzione dalle condizioni di esistenza, mantiene la posizione dell'utilitarismo empirico che dall'osservazione degli effetti della condotta induce i principi regolatori. Fa d'uopo però distinguere accuratamente. Che la sociologia sia ancora da fare, che il ridurre ad unità si vasta e avviluppata fenomenologia esiga lunga elaborazione appena incominciata, che soprattutto non ci si debba illudere di aver trovato leggi vere e

proprie della dinamica sociale; questo va francamente riconosciuto. D'altra parte sarebbe esagerazione ipercritica dire che della società non sappiamo abbastanza da non essere in grado di determinare con sicurezza le condizioni, per lo meno le più generali e permanenti, della sua esistenza, le basi dell'ordine sociale, le cause che favoriscono e quelle che ostacolano la convivenza armonica, la cooperazione efficace, il moto progressivo dei vari rami di cultura. Senza dubbio le scienze sociali avevano bisogno di rinnovazione mediante la ricerca positiva; ma non s'ha da creder per questo che tutto in esse sia da rifare, che verità acquisite non si posseggano, che quindi si possa pure metter da parte la tradizione. Oltrechè i precedenti di dottrine ispirate da schietto realismo, si trascurerebbe una circostanza di gran momento, specie per la valutazione dei sistemi etico-giuridici. Largamente in quelli realistici, ma in una certa misura fin negli stessi sistemi idealistici, anche quando s'è proceduto *a priori* ed ha prevalso o il fattore personale, o la logica interna della concezione filosofica generale, o l'influenza del momento storico, hanno dovuto agire sulla mente del pensatore il senso della realtà, l'esperienza della vita, le lezioni delle cose. Donde teoriche che, comunque costrutte, presentano un qualche fondo di valore oggettivo, una qualche anima di verità, appunto perchè ed in quanto riflettono reali esigenze. Tutto dunque in etica non è da rifare; e se la tradizione si trascura, oltre al perdere l'inestimabile vantaggio di acquistare familiarità coi giganti del pensiero, si corre rischio di prender per nuovo quello che è antico, di riscoprire ad ogni momento l'America. Così la filosofia etico-giuridica fondata sull'intrinseca necessità derivante dalle condizioni della vita in comune non data da ieri. Un modello classico ne fornì il pensatore che fu detto ed è davvero incomparabile, fin nella possibilità offerta, anzi nel bisogno fatto sentire alle nostre discipline quanto più progredite di far ritorno ogni momento a lui, allorchè da una esigenza della cooperazione sociale dedusse il principio della giustizia commutativa, dimostrando come debba esservi equivalenza nello scambio perchè questo si effettui e la comunanza perduri: *συμένει ή πόλις*. Nelle quali parole è tutto il sistema qui sostenuto.

Ma se il sistema può con profitto rintracciare nei precedenti teorici l'impronta che v'ha lasciato l'esperienza di reali condizioni, ben più rilevante sussidio immediatamente riceve dalla conferma in-

duttiva contenuta nei fatti. Ed in questa conferma si cela, non sempre avvertito, l'intimo reale legame che, come accennai, ricongiunge, combina ed unifica in un corpo omogeneo di dottrina le due ricerche filosofiche intorno al diritto, fenomenologia e deontologia. Che il problema etico trovi nei fatti progressiva soluzione, che l'esigenza venga via via soddisfatta, si traduca in realtà, s'incorpori nei più alti prodotti dell'evoluzione umana; questa fu l'intuizione geniale che HEGEL gettò nella forma metempirica di un processo dialettico; ma è anche, espresso nella forma positiva di un processo di cose, il risultato a cui convergono per più vie gli studi contemporanei, riuscendo ad avvalorare l'ipotesi evoluzionista. E di vero principio primo dell'etica è la conformazione alle esigenze della vita sociale. Ma in che ha consistito l'evoluzione della condotta, che implicano le formazioni psichiche e storiche a questa relative, in che si manifesta l'opera dell'incivilimento, se non nel graduale adattamento a quelle esigenze? Adattamento nella coscienza che si evolve a coscienza morale sotto l'azione della società, e rispecchiandone le condizioni vitali; adattamento nei sentimenti e nelle idee dominanti, negli abiti e nel costume; adattamento nelle istituzioni onde risulta il sistema regolatore. Da per tutto un'accumulazione di esperienze, un riflesso di rapporti reali, un eco delle cose. Così le condizioni della vita in comune, della conservazione e sviluppo collettivo, mentre costituiscono il fondamento intrinseco della morale e del diritto, nel tempo stesso non sono state estranee alla formazione storica dell'una e dell'altro; anzi hanno dovuto costantemente concorrere in una certa misura a determinarla. Hanno dovuto, io dissì, perchè, pur prescindendo dai fatti che integralmente osservati legittimano l'induzione, se non fosse così, se nel contenuto delle norme regolatrici non vi fosse qualche riferimento alle esigenze della prosperità collettiva, la persistenza di certe società, il progresso di certe altre, l'evoluzione umana nel suo complesso sarebbero il più incomprensibile dei misteri. In una certa misura, aggiunsi, perchè naturalmente nella formazione delle norme altri fattori hanno concorso, e alcuni con azione perturbatrice in confronto delle necessità reali della convivenza; e queste stesse necessità sono state interpretate secondo il grado di sviluppo mentale e di cultura, quindi sotto la pressione di sentimenti, errori, pregiudizi d'ogni specie, o anche viste alla luce sinistra d'interessi particolari prevalenti nel

cozzo dei gruppi, nella lotta delle classi, nelle vicende dei rapporti di forza. Ma che perciò? È nel corso e nel magistero dell'incivilimento che nelle società progredite s'effettua una corrispondenza via via crescente, per quanto non mai compiuta, delle istituzioni alle necessità ed utilità vere, delle norme positive a quella che è la loro stregua ideale.

In questo modo dunque e in questi limiti alla soluzione del problema etico-giuridico portano un contributo i dati del processo storico. Siccome poi dall'esperienza del passato qualche lume si può trarre anche per l'avvenire, inducendone, per quanto solo in via approssimativa e sempre con grandi cautele, la direzione verso cui tende il moto dell'evoluzione sociale, così il problema stesso resta agevolato anche in quello che dissì essere il suo più arduo momento. Agevolato perché ne scaturisce un criterio oggettivo prezioso a cui affidarsi nel determinare le nuove esigenze implicate dalle trasformazioni sociali, che si stanno compiendo o si preparano, nel designare nuovi ideali di giustizia. Ma solo in parte, ripeto, perché qui, ben più che nella interpretazione dei fenomeni storici, s'insinuano elementi soggettivi; qui s'addensano, premendoci da ogni lato, le molteplici influenze che preoccupano i nostri giudizi. Non c'è da illudersi. Mediante una severa disciplina mentale possiamo metterci in guardia da esse, attenuarne anche l'efficacia; non c'è modo però di sottrarsene del tutto perché bisognerebbe potersi disumanare. Questo è fato ineluttabile che incombe non sull'etica solo, ma su tutta la scienza sociale, anzi su ogni scienza il cui oggetto all'osservatore non sia cosa indifferente.

X.

Così solo delineando a larghi tratti il campo dei rapporti pel quale deve spaziare lo studio filosofico del diritto, ci troviamo sempre dinanzi a ricerche vaste, complesse, delicatissime. Parrebbe anzi che, sommando insieme tutte le difficoltà da esse presentate, ne venisse fuori la scoraggiante conclusione che si tratti di un'impresa pressoché disperata. Certo a chi, come me, associ al senso vivo di quelle difficoltà la consapevolezza tormentosa di forze sproporzionate tanto all'altezza quasi vertiginosa dell'ideale vagheggiato, s'impone

la necessità di essere modestissimi nelle aspirazioni, molto parchi nelle promesse. Ma niente per questo di scoraggiante. Oltrechè della possibilità d'ovviarvi in gran parte con opportuni avvedimenti, v'è da tener conto di due considerazioni. In primo luogo il fare e il tenere presenti le condizioni indispensabili per giungere alla costituzione di una scienza vera, è già una difesa da quelli che sono gli ostacoli maggiori al progresso degli studi nostri; la insufficiente preparazione, e lo spirito dommatico. Quanto meglio si dimostra mediante una razionale classificazione delle scienze, e rilevando i caratteri del fenomeno sociale, che quegli studi formano le cime più ardue del sapere, tanto più fatua deve apparire l'impresa di cimentarvisi per diporto. Quanto più s'insiste, deducendola dalle leggi della conoscenza, sulla necessità della ricerca animata dallo spirito di un criticismo rigoroso, tanto più infondata si chiarisce la pretensione dommatica di giungere al di là di ciò che è dato nell'esperienza accumulando affermazioni senza prove. E l'insistervi è opportuno in un tempo in cui il dommatismo continua a dominare, più che non si creda, le menti; s'insinua anche là dove la sua presenza è contraddizione, in sistemi che vorrebbero essere positivi e intanto erigono ad assoluto il relativo del fenomeno; e torna a manifestarsi perfino in forme, che ci illudevamo aver superato, nel tono aspro violento aggressivo di chi fa consistere la dimostrazione nel far la voce grossa. Da tali tendenze che sono la negazione della scienza, e talvolta anche di qualche altra cosa, possiamo bene guardarci purchè vogliamo. Ma a renderci anche più confidenti s'aggiunge l'altra considerazione. La ricerca, qualunque ne sia l'indirizzo, ma tanto più quella che ho descritta come l'ideale da proporsi, insieme all'aspetto teoretico ne presenta pure un altro; e allora si chiama con altro nome, si valuta con altra misura. L'accingervisi con devozione intera di sè; il procedervi pienamente informati, diligenti nell'investigare, rigorosi nel raccogliere le prove, cauti nel concludere, significa coscienziosità. Proporsi esclusivamente di scoprire il vero, qualunque esso sia; tendervi con spirito sereno e non pregiudicato; esercitare un assiduo vigile dominio su di sè per difendersi da influenze sinistre, è probità intellettuale. Valutare tutti i lati delle cose; tener conto di tutte le opinioni; ripresentarle sinceramente nella loro integrità; badare premurosamente a ciò che si sia detto di diverso da quelle professate; non trarre dalla

differenza nient'altro che un motivo a rivedere meglio i propri risultati; tutto ciò è imparzialità, buona fede, tolleranza. Riguardata sotto questo aspetto la ricerca s'apre alle speranze di tutti i volenterosi, perchè il suo valore non dipende più da ciò che si è fatto, ma da quanto e come si è voluto; non dal risultato, ma dallo sforzo, non dai veri acquisiti alla scienza, ma dallo studio amoroso; non dall'essere ascesi fino all'altissima cima, ma dall'avervi costantemente mirato come meta di tutta la vita.
